

Vincenzo Zeno-Zencovich

Una diversa idea del corso di laurea in giurisprudenza

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Una facoltà per la formazione del cittadino – 3. La dimensione culturale nella formazione del giurista – 4. Un giurista italiano per un mondo globale – 5. Ogni giorno, insegnare a imparare, ogni giorno – 6. Unitarietà del fenomeno giuridico e interdisciplinarietà – 7. Pluralità delle sedi universitarie e pluralismo nella offerta dei percorsi formativi – 8. Un modello di Dipartimento – 9. Gli obiettivi – 10. Il quadro normativo – 11. Il progetto didattico – 12. Il progetto scientifico – 13. Un modello di ordine degli studi

1. *Introduzione*

Nell'ultimo decennio in tutto il mondo si discute dei modelli formativi delle facoltà di giurisprudenza. In taluni paesi lo si fa sulla spinta di pressanti esigenze economiche, in altri (e sono la maggioranza) tale dibattito va alla radice della funzione del giurista nelle società contemporanee e dunque del laureato in giurisprudenza.

In Italia la riflessione è stata mossa da sollecitazioni di modifiche, anche regolamentari, nate in istituzioni pubbliche, oltre che dalla constatazione del crescente e vistoso calo degli iscritti ai corsi di laurea di giurisprudenza. In tale processo sono stati coinvolti i dipartimenti cui afferiscono i corsi di laurea in giurisprudenza, le associazioni e società scientifiche dell'area giuridica, singoli studiosi, ma finora senza sfociare in risultati concreti.

Vorrei in queste pagine proporre una diversa idea del corso di laurea in giurisprudenza, diversa non certamente nel senso di 'strana' ma perchè essa non risulta essere esplicitata nei vari documenti circolati. Forse è ad essi sottesa, ma proprio per questo richiede di essere esposta.

Partiamo da un dato storico e da una realtà contemporanea:

- a. Da sempre i corsi di laurea in giurisprudenza attraggono una molteplicità di persone, le quali successivamente non svolgeranno le tipiche professioni forensi ed utilizzeranno le conoscenze acquisite in campi diversi e anche molto diversi: da Pierre Corneille all'abate

- Spallanzani, da Leibniz a Nicolò Machiavelli, da Kandinsky a von Hayek, da Henri Matisse a Fidel Castro, da Robert Schumann a Carlo Goldoni (quest'ultimo l'unico ad aver attivamente praticato la professione in Pisa), tutti erano laureati in giurisprudenza. Così è stato nel passato, così sarà – *e si vorrebbe che fosse* – anche nel futuro.
- b. Dei nostri laureati in giurisprudenza solo una percentuale modesta (fra il 15% e il 20%) si indirizza verso le classiche professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato). La maggior parte lavora nelle amministrazioni pubbliche, nelle imprese, in enti non lucrativi. Ben lungi dall'essere uno 'spreco' di impegno personale e di risorse pubbliche, si tratta di una *intrinseca ricchezza dei corsi di giurisprudenza*, capaci di fornire le basi per una molteplicità di sbocchi, di impegni, di visioni. Per questo motivo sono frutto di un drammatico provincialismo taluni confronti con le pur importantissime e vivacissime 'law schools' statunitensi la cui vocazione da ben più di un secolo è quella, quasi esclusiva, di preparare avvocati. E rende miope la idea di una facoltà di giurisprudenza italiana 'professionalizzante', tagliata sulle esigenze – pur meritevoli della massima attenzione – delle professioni forensi, le quali peraltro trovano specifici momenti formativi post-laurea.
 - c. Vorrei qui prospettare alcuni obiettivi sui quali attirare la riflessione, perchè questa possa tradursi in una coerente regolamentazione dei corsi di laurea in giurisprudenza.

2. Una facoltà per la formazione del cittadino

Questo compito, che è di tutta la scuola (dall'infanzia a quella superiore), diventa moltiplicato e specifico nelle facoltà di giurisprudenza. Conoscere il diritto, le sue gerarchie, la sua storia e le idee ad esso sottese, i principi fondativi e gli strumenti di tutela rende lo studente ed il laureato più consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri. Capace di intervenire con cognizione di causa, con razionalità, con rispetto verso gli altri. Penso che soprattutto in società laiche e pluraliste i valori che il diritto esprime debbano essere costantemente riaffermati. Si tratta, oltretutto, di valori il cui riconoscimento è costato sacrifici durati secoli, e la cui violazione ha portato a pagine orrificanti che mai vorremmo si ripetessero. Aggiungo che i valori che il diritto esprime sono intrinsecamente 'laici' nel senso che, studiando il diritto, si comprende come in ogni momento vi sono molteplici interessi (individuali, pubblici, collettivi) che vanno temperati attraverso un

attento bilanciamento, ben rappresentato nell'allegoria della Giustizia.

Il diritto dunque si pone all'opposto del manicheismo ideologico e politico e promuove rispetto, tolleranza ed equilibrio. Dunque, il 'saper essere' del giurista è una conoscenza che le facoltà di giurisprudenza non devono mai perdere di vista e devono sforzarsi di trasmettere.

3. La dimensione culturale nella formazione del giurista

Il diritto è anche cultura.

I giuristi da sempre sono parte integrante dei movimenti culturali del nostro (e non solo) Paese. Al tempo stesso la cultura – filosofica, religiosa, letteraria, artistica, scientifica, delle scienze sociali – influenza il modo di pensare dei giuristi. L'università è stata e sarà anche nel futuro per moltissimi studenti la principale occasione di incontro con questa dimensione, che per le nostre millenarie tradizioni è assolutamente irrinunciabile. Se c'è un primato che questo Paese deve tenere ben saldo è il legame fra la storia dei fenomeni istituzionali e giuridici e tutti gli altri fenomeni politici, economici, sociali e la ricchezza della vita e produzione intellettuale. Questo non significa affatto costruire un corso di laurea di giurisprudenza su una torre d'avorio, avulso dalle realtà e dalle sfide del presente. Al contrario, proprio la consapevolezza delle radici consente di evitare di inseguire mode passeggere e fornisce le chiavi di lettura che possono accompagnare il giurista per tutta la sua vita.

4. Un giurista italiano per un mondo globale

La consapevolezza della dimensione storica e culturale del diritto in Italia e del suo insegnamento universitario da quasi mille anni, consente di confrontare, senza enfasi parrocchiali ma anche senza ingiustificati sensi di inferiorità, la formazione del giurista italiano con quella di altri Paesi, anche di grande tradizione e a noi vicini. E sottolineare i punti di forza: l'abbandono di approcci dogmatici; l'apertura alle esperienze straniere (non solo nei corsi a ciò naturalmente vocati, come il diritto internazionale, comunitario e comparato); la presenza obbligatoria di corsi che portano lo studente a riflettere su altre dimensioni (la filosofia del diritto, la economia politica) ed un florilegio di corsi di variegata attivazione che lo espongono a fruttuose contaminazioni (dalla medicina legale alla contabilità societaria e di stato; dalla sociologia alla storia dei trattati;

dalla informatica giuridica alla criminologia). Quel che occorre è dare una curvatura globale a tale impostazione facendo comprendere allo studente che in ogni branca del diritto – anche quelle che appaiono più caratterizzate dal normativismo – sono inarrestabili le spinte verso il superamento di concezioni ‘westafaliane’, verso la ibridazione dei modelli, verso la creazione di ordinamenti giuridici, formali o fattuali, che assumono come territorio l’intero globo o sue parti importanti: dalla moltiplicazione dei livelli di produzione di norme alla *lex mercatoria*, dai diritti umani ai sempre più vistosi fenomeni migratori.

In questo contesto le competenze linguistiche non costituiscono un lusso o una bizzarria, ma una fondamentale esigenza che consente ai nostri laureati di competere con quelli di altri Paesi, in particolare dell’Unione europea. La consapevolezza che ormai l’inglese è diventata la lingua franca mondiale (come in passato lo furono il latino, l’italiano e il francese) non deve far perdere di vista l’opportunità, soprattutto in taluni contesti universitari, che si acquisiscano competenze anche in ‘lingue terze’ (il tedesco, lo spagnolo – soprattutto per l’America Latina –, le lingue slave, l’arabo o il cinese) le quali costituiscono, il più delle volte, il vero passaporto per il mondo del lavoro.

5. *Ogni giorno, insegnare a imparare, ogni giorno*

A fronte di una straordinaria ricchezza della ricerca dei giuristi italiani e dell’ampiezza della offerta formativa, colpisce la insignificante riflessione e la modestissima prassi sulla didattica del diritto. Da decenni, in altri Paesi esistono riviste dedicate esclusivamente all’insegnamento del diritto, sulle quali si confrontano giuristi, pedagoghi, psicologi, tecnologi. Nelle nostre facoltà di giurisprudenza le cose non sono cambiate di molto rispetto a un secolo fa quando le metodologie dell’insegnamento caddero sotto la sferzante ironia di Piero Calamandrei: «Credo che il difetto fondamentale dell’insegnamento giuridico universitario sia il tradizionale metodo cattedratico (altresì detto metodo ‘chiacchieratorio’) secondo il quale la lezione consiste in una predica che l’insegnante dal suo pulpito gesticolando infligge a una turba di penitenti immobili e silenziosi!». «Quand’ero studente di giurisprudenza... mi avveniva spesso di domandarmi a che cosa servissero le lezioni dalla cattedra... ancor oggi mi accorgo, da insegnante, come la predicazione cattedrica innalzi veramente, tra docenti e discepoli, una invisibile barriera di freddezza e di indifferenza, attraverso la quale gli spiriti possono a stento comunicare». Il professore «parlava per conto suo, guardando lontano, dinanzi a sé, tutto

assorto nel seguire col pensiero certe sue concezioni molte volte incomprensibili a grande parte della studentesca, soffiando una arcana terminologia tecnica di cui sfuggiva assai spesso il significato». Tra gli studenti «qualcuno cercava, con tutta la sua buona volontà di seguire il filo del discorso che usciva dalla bocca del professore: ma bastava un nonnulla, un istante di distrazione, una parola difficile, un dubbio sul quale non era permesso chiedere subito spiegazione, per perdere immediatamente quel filo, senza più poterlo riafferrare: e l'ora passava così, sterile e lenta, uguale a quella che l'aveva preceduta e a quella che stava per seguirla» (P. Calamandrei, *Troppi avvocati*, [1921]).

In questo campo vi è davvero tantissimo da innovare. Il punto di partenza, però, deve essere che nella società dell'informazione, dell'*anything, anytime, anywhere*, non ha proprio senso uno studio del diritto di tipo nozionistico, considerato l'elevato tasso di deperibilità di moltissimi dei dati di diritto positivo, i quali cambiano profondamente già durante il percorso di studi. Il diritto positivo – visto *olim* come fattore di stabilità della società e dei suoi rapporti – è ormai caratterizzato da una, spesso espressa, caducità. Il discorso didattico deve dunque spostarsi da un inutile enciclopedismo ad un attivo addestramento alla scelta delle fonti serie ed attendibili di informazione giuridica (la legislazione, la giurisprudenza, gli atti interpretativi), rifuggendo da dilettantesche rappresentazioni *on-line*. Ed inculcando l'idea che il diritto si rinnova ogni giorno e che il giurista ogni giorno deve imparare qualcosa di nuovo, e se si ferma la sua conoscenza diventa obsoleta e scarsamente utile ed utilizzabile.

L'innovazione didattica deve includere anche significativi momenti di 'imparare facendo' di cui esistono molteplici esempi di buone prassi: dalle 'cliniche legali' alla predisposizione di atti, dalla partecipazione a 'moot courts' internazionali agli *stage* presso uffici giudiziari. Accanto a questo appare fondamentale trasmettere agli studenti quelle capacità che sono essenziali nel lavoro del giurista, ovunque si trovi: non solo la avversarietà, ma anche il lavoro di gruppo, la negoziazione, la mediazione.

6. Unitarietà del fenomeno giuridico e interdisciplinarietà

La proposta che qui si prospetta si fonda, anche, sulla consapevolezza che il diritto è un *fenomeno unitario* e, dunque, della natura convenzionale delle partizioni disciplinari; queste servono per una efficace organizzazione didattica, ma non possono essere vissute come giardini chiusi, dall'osservazione verso dall'esterno, e da questo all'interno. Sarebbe, al

contrario, necessario che l'organizzazione dei corsi – soprattutto quando si svolgono nello stesso semestre – fosse volutamente coordinata in modo, per un verso, di evitare duplicazioni, ma al tempo stesso far comprendere le costanti interconnessioni che esistono fra materie apparentemente ben distinte e distanti.

Inoltre, deve essere costantemente sottolineato l'indispensabile dialogo che il giurista contemporaneo, ancor più se impegnato nelle professioni, deve avere con esperti di discipline non giuridiche, economiche, tecniche, biomediche.

7. Pluralità delle sedi universitarie e pluralismo nella offerta dei percorsi formativi

Infine, pare rispondente a sorpassate logiche di pianificazione burocratica prospettare un 'modello unico' di corso di laurea in giurisprudenza. Tale approccio non tiene conto di una delle conseguenze ovvie di una società pluralista, e cioè che *i docenti sono diversi* per interessi, competenze, prospettive. *Gli studenti sono diversi* per vocazione, capacità, carattere. *Diversi sono i territori* che, in primo luogo, le università mirano a servire. Solo riconoscendo – e dunque dando valore a – queste differenze si possono prospettare fra gli atenei italiani e all'interno di ciascun dipartimento di giurisprudenza quelle caratterizzazioni e specializzazioni che possono da un lato rafforzare la missione degli studi di giurisprudenza, dall'altro favorire la mobilità degli studenti, anche durante il loro percorso formativo.

Il modello che dunque si vuole proporre è quello che, partendo da una solidissima base (corrispondente al primo triennio) di insegnamenti fondamentali che non possono in alcun modo mancare alla formazione del giurista, anche per consentirgli, ove lo desideri, di accedere alle professioni forensi, vi sia la possibilità di una offerta di un biennio costruito attorno ad obiettivi chiari, coerenti e distintivi lasciato alla vocazione e alle capacità delle singole sedi.

8. Un modello di dipartimento

Da queste premesse nasce la proposta di costituzione di un «Dipartimento di studi giuridici transnazionali e interdisciplinari». Si tratta di un esercizio – è il caso di dire – accademico, nel senso che simula la non pre-esistenza di un dipartimento di giurisprudenza, come se ci si trovasse di fronte ad una *tabula rasa*. Lo si fa per proporre un modello operativo che tenga conto del vigente quadro normativo e regolamentare. Tale modello potrà però essere

agevolmente adattato alle specifiche competenze e vocazioni dei proponenti.

Qui si prospetta un dipartimento orientato verso la transnazionalità; ma è facile costruire una proposta che si incentri sul mondo dell'impresa (e dunque sulla ibridazione delle competenze giuridiche, economiche e aziendali); oppure vocata alla ricchissima filiera agro-alimentare (e dunque con precipua attenzione alle scienze agrarie, alla bio-chimica, ai processi di produzione); oppure alla dimensione amministrativa e della crescente esigenza di interlocuzione con i poteri pubblici e di *compliance* con la regolazione (si pensi solo alla sicurezza sul lavoro, la *privacy*, l'anti-corrruzione).

Peraltro, gran parte delle proposte illustrate possono anche essere prese singolarmente per arricchire i corsi di laurea e i dipartimenti esistenti.

9. *Gli obiettivi*

Questi i suoi obiettivi principali:

- a. Formare giovani consapevoli della millenaria tradizione giuridica italiana ma al tempo stesso preparati ad affrontare le questioni poste dal contemporaneo mondo globalizzato.
- b. Proporre modelli e metodi di ricerca e di didattica interdisciplinare, sia all'interno delle materie giuridiche che con altre scienze e saperi.
- c. Proporre nuovi modelli didattici basati sul pieno coinvolgimento degli studenti durante il corso di studi, integrandolo, in particolare, con le metodologie di 'imparare facendo', nelle loro molteplici espressioni.
- d. In conformità dei precisi programmi dell'UE, formare studenti con una forte competenza linguistica giuridica in almeno una, seconda, lingua europea e, ove possibile, in una lingua terza.
- e. Attrarre nel biennio finale studenti da altri paesi, i quali abbiano già conseguito altrove un titolo triennale.

10. *Il quadro normativo*

I punti di riferimento normativo possono essere individuati in:

- i. Il programma per «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» allegato alla Dichiarazione finale del Consiglio Europeo del 10/11 dicembre 2009 (c.d. 'Programma di Stoccolma') il quale, nel campo della formazione giuridica, richiede che si muova verso la creazione di una comune cultura giuridica europea, anche attraverso specifiche competenze multi-linguistiche

- indicate dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 17 giugno 2010 e dalla Comunicazione della Commissione Europea del 13 settembre 2011;
- ii. Le Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 dicembre 2014, il quale ha invitato la Commissione e gli Stati Membri ad intensificare la formazione in materia di diritto dell'UE e di competenze linguistiche straniere nel settore giuridico;
 - iii. L'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 in forza del quale alle Università è affidato il compito di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, fra cui spicca la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (*European Qualifications Framework, EQF*);
 - iv. L'art. 4, comma 2, del D.MIUR 22.10.2004, n. 270 ove è previsto che «Modifiche o istituzioni di singole classi [di laurea] possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative».

11. *Il progetto didattico*

La didattica da impartirsi nel Dipartimento dovrebbe caratterizzarsi per:

- a. *Frequenza obbligatoria dei corsi*: poiché la didattica vedrà una costante partecipazione degli studenti, la frequenza dei corsi sarà obbligatoria, con una tolleranza massima di assenze calcolata in un quarto delle attività.
- b. *Dimensioni ridotte delle classi*: al fine di consentire l'esplicazione della didattica interattiva le classi non dovranno superare, a seconda delle tipologie, un numero variabile fra i 25 e i 35 studenti.
- c. *Coordinamento dei corsi*: come evidenziato dallo schema di seguito riportato, i corsi dovranno essere collocati in maniera coordinata nei diversi semestri, seguendo una coerenza tematica: *Nel primo anno* le terne diritto privato/diritto pubblico/diritto europeo; filosofia del diritto/diritto romano/storia del diritto (opp. sistemi giuridici comparati). *Nel secondo anno*: diritto privato / economia politica / diritto processuale civile; diritto commerciale / diritto del lavoro / diritto tributario. *Nel terzo anno*: i seguenti abbinamenti: diritto penale / diritto processuale penale; diritto internazionale / sistemi giuridici

- comparati; diritto costituzionale / diritto amministrativo. Sarà chiesto ai docenti di coordinare i programmi svolti nello stesso semestre al fine di sfruttare le sinergie cognitive ed eliminare le duplicazioni.
- d. *Valutazione costante in itinere*: la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti avverrà durante tutto il corso secondo un modello che, in sintesi, attribuisca un terzo di importanza alla partecipazione attiva durante le lezioni; un terzo alle presentazioni o alle altre attività che saranno assegnate in itinere allo studente; un terzo ad un esame finale.
- e. *Unicità dell'appello d'esame*: la struttura partecipativa dei corsi richiede che la eventuale prova d'esame avvenga nella immediatezza della conclusione del corso. Potrà essere prevista una sessione di recupero in casi particolari (malattia, soggiorno all'estero ecc.)
- f. *Regolarità degli studi e azzeramento della dispersione studentesca*: uno dei principali obiettivi della struttura didattica è quello di assicurare che gli studenti siano tutti in regola con il percorso di studi e portare all'azzeramento tendenziale della dispersione accademica che in genere colpisce circa un terzo degli studenti (di cui un quarto nel primo biennio). Tale risultato sarà ottenuto attraverso l'introduzione di modelli cooperativi di tutorato, sia all'interno di ciascuna classe che fra coorti diverse, come forma di 'solidarietà sociale', che sarà assunta dagli studenti più impegnati e capaci. A tale attività verranno riconosciuti specifici crediti formativi. I docenti e gli studenti sono quindi responsabilizzati per il successo di tutti. Si tratta del primo, e fondamentale, punto di partenza per la creazione di quelle reti di contatti così importanti per l'ingresso nel mondo del lavoro e per un duraturo rapporto con l'*alma mater*.
- g. *Metodologie didattiche*: accanto alle tradizionali forme di didattica frontale, si farà ricorso a forme innovative ormai collaudate (cliniche legali, *moot-court competitions*, *stage* formativi) e si avvarrà di tutte le tecniche e tecnologie che rafforzino l'apprendimento e la trasmissione di conoscenze. Tale modello innovativo si estenderà anche alla tesi di laurea che potrà essere sostituita, su indicazione e sotto il controllo del relatore, in attività equipollenti (partecipazione a gruppi di ricerca, ricerche quantitative e sul campo, attività redazionale collegata alla produzione scientifica del dipartimento su cui v. *infra*).
- h. *Rigidità del triennio, flessibilità del biennio*: la struttura del corso, i suoi obiettivi di forte impegno e speditezza impongono che il primo triennio sia organizzato senza possibilità di deroghe onde

garantire che lo studente abbia acquisito alla fine del terzo anno 180 CFU nelle materie fondamentali (18 esami), anche per l'accesso alle professioni legali. Nel biennio finale gli studenti potranno godere di una maggiore flessibilità di scelta fra gli insegnamenti (9) e le attività, tutte in lingua, fermo restando taluni percorsi guidati che assicurino il conseguimento degli obiettivi formativi.

12. *Il progetto scientifico*

Anche dal punto di vista della attività di ricerca, l'attività del dipartimento presenta caratteri di marcata innovatività.

a) Il superamento degli steccati disciplinari.

Il dipartimento intende perseguire attivamente il superamento, in primo luogo culturale, della ripartizione dei settori scientifici disciplinari (SSD) che ormai è produttiva, in larga misura, di parcellizzazione dei saperi giuridici, logiche proprietarie sugli ambiti di conoscenza, immobilismo e ostilità verso qualsiasi significativa innovazione a livello sia didattico, che scientifico che di reclutamento. In questo senso, il dipartimento intende muoversi per allineare la grande tradizione giuridica italiana ai filoni del sapere giuridico mondiale, cui sono totalmente sconosciute le micro-articolazioni italiane. Ferma restando la necessità per ciascuno studioso di specializzarsi in un determinato ambito, il Dipartimento intende favorire le ricerche che richiedano più di una competenza, affidate a due o più docenti, in modo da stimolare processi di ibridazione creativa.

Inoltre verrà richiesto a ciascun docente di impartire, d'intesa con lo specialista della materia, un corso in un ambito *diverso* da quello dal proprio SSD, nella consapevolezza che l'esperienza didattica costituisce un importantissimo fattore di aggiornamento e ampliamento delle conoscenze, e della loro sistematizzazione.

Il Dipartimento oltre a prevedere l'afferenza dei docenti a tutta l'area 12, mira ad attirare docenti di altre aree (economica, storico-letteraria, socio-politica, scientifiche) i quali condividano il progetto di costante interscambio fra discipline diverse.

b) L'insegnamento del diritto come oggetto di ricerca.

Il dipartimento non intende limitarsi a mettere in atto modelli didattici innovativi nella loro organizzazione, nei loro contenuti, e nella loro fruizione, ma mira ad avviare sulla tematica dell'insegnamento del diritto – sulla quale l'Italia è in grave ritardo – appropriati filoni di ricerca, in raccordo con istituti e dipartimenti che, soprattutto nell'Europa continentale (con la

quale condivide il modello educativo), abbiano analoghi obbiettivi.

c) La più ampia diffusione del sapere giuridico.

Il dipartimento è espressamente orientato verso l'accesso aperto (o *open access*) della sua produzione scientifica. Costituisce prioritario obbligo degli studiosi, la cui ricerca è finanziata con fondi pubblici, disseminare al più vasto pubblico i prodotti delle loro ricerche. Ciò comporta necessariamente la disintermediazione nella circolazione e l'affrancamento del modello, oggi paradossale, dello studioso che cede – solitamente gratuitamente o con ritorni modestissimi – i diritti d'autore ad un editore il quale rivende, dietro sostanzioso corrispettivo, quegli stessi risultati alla università che li ha finanziati. Il dipartimento intende quindi promuovere o utilizzare piattaforme telematiche per la fruizione gratuita dei prodotti della ricerca, organizzati secondo le ormai consolidate forme delle collane o delle riviste referate, ovvero nei più agili *working papers*.

Con riguardo alle riviste e alle altre attività editoriali si intende coinvolgere, in quanto importante esperienza formativa soprattutto nella ricerca e nella verifica delle fonti, gli studenti, ai quali verranno riconosciuti appropriati crediti formativi. In questo modo, poi, si viene a rafforzare quella 'comunità' fra docenti e discenti che fin dal medioevo costituisce la cifra e la forza dell'Università. Anche con riferimento ai libri di testo destinati agli studenti e di cui siano autori appartenenti al dipartimento si intende operare verso la libera utilizzazione degli stessi in cambio di un corrispettivo, riconosciuto dal dipartimento all'autore, in proporzione al numero dei fruitori.

d) Il rifiuto del reclutamento 'autoctono'.

L'attuale sistema di reclutamento, in larga misura per contingenze economiche, è basato su un esasperato localismo nel processo di selezione degli studiosi e dei docenti. Attualmente è ben possibile che un giovane laureatosi in una università percorra presso tale sede tutte le tappe (dottorato di ricerca, assegno di ricerca, ricercatore, professore associato, professore ordinario) finendo emerito senza mai aver messo un piede fuori da quell'ateneo. Ciò comporta – e comporterà ancor più in futuro – un drammatico impoverimento della cultura accademica italiana, sempre più ristretta in piccoli ambiti provinciali, e perdita di quella straordinaria ricchezza che per secoli è stata rappresentata dalla distribuzione, quasi casuale, in tutto il paese, presso le sedi periferiche, di giovani studiosi i quali formandosi e dimostrando il proprio valore si sono progressivamente mossi verso le sedi più prestigiose.

Per contrastare questo decadimento il dipartimento intende il più possibile utilizzare lo strumento offerto dall'art. 18, comma 4, L.240/10 per il reclutamento di docenti che non abbiano prestato servizio nell'Ateneo.

Peraltro, il dipartimento intende sviluppare legami di collaborazione con altri dipartimenti italiani e stranieri che condividono la stessa visione, per favore una forte e motivata circolazione di studiosi, i quali si formeranno dunque in una pluralità di sedi.

13. *Un modello di ordine degli studi*

Sulla scorta di quanto detto è possibile prospettare un modello di ordine degli studi, con la ovvia avvertenza che gli insegnamenti indicati sono meramenti esemplificativi: lo spettro delle conoscenze che si potrebbero utilmente trasmettere è talmente ampio che non basterebbe una intera pagina ad elencarle

<p>I ANNO</p> <p>Primo semestre</p> <p>Istituzioni di diritto pubblico (10 CFU)</p> <p>Istituzioni di diritto privato I (10 CFU)</p> <p>Diritto dell'Unione Europea (10 CFU)</p>	<p>Secondo semestre</p> <p>Filosofia del diritto (10 CFU)</p> <p>Storia del diritto romano (10 CFU)</p> <p>Storia del diritto medievale e moderno (10 CFU)</p>
<p>II ANNO</p> <p>Primo semestre</p> <p>Istituzioni di diritto privato II (10 CFU)</p> <p>Economia politica (10 CFU)</p> <p>Diritto processuale civile (10 CFU)</p>	<p>Secondo semestre</p> <p>Diritto commerciale (10 CFU)</p> <p>Diritto del lavoro (10 CFU)</p> <p>Diritto tributario (10 CFU)</p>
<p>III ANNO</p> <p>Primo semestre</p> <p>Diritto costituzionale (10 CFU)</p> <p>Diritto amministrativo (10 CFU)</p> <p>Diritto internazionale (10 CFU)</p>	<p>Secondo semestre</p> <p>Diritto penale (10 CFU)</p> <p>Diritto processuale penale (10 CFU)</p> <p>Sistemi giuridici comparati (10 CFU)</p>

Totale del triennio: 180 CFU

IV ANNO

Primo semestre

Un esame (10 CFU) nell'ambito delle istituzioni internazionali (e.g. International organizations, Global administrative law).

Un esame (10 CFU) nell'ambito del governo dell'economia internazionale (e.g. International business contracts, International arbitration, International taxation).

Un esame (10 CFU) nell'ambito culturale-scientifico (e.g. Law & Humanities, Law & Religion, Law & Gender, Law & Biology, Law & Technology).

Secondo semestre

Un esame (10 CFU) nell'ambito sanzionatorio (e.g. International criminal law, EU criminal law and procedure).

Un esame (10 CFU) nell'ambito della tutela dei diritti (e.g. Human rights, International and regional courts).

Un esame (10 CFU) nell'ambito socio-economico (e.g. International economy, International relations and policies).

V ANNO

Primo semestre

Tre esami (totale 30 CFU) a scelta fra quelli non sostenuti nel IV anno.

Secondo semestre

Prova finale, *stages*, *moot court competitions*, cliniche legali, ricerche ed altre attività formative (totale 30 CFU).

Totale del biennio: 120 CFU

